

Roma, 4 marzo 2008



UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA
AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO
INTERNAZIONALE
Il Vice Segretario Generale

Prot. n. 3660 MAN/AP

Alle
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici Metrici / Uffici rilascio carte

LORO SEDI

Oggetto: **Rilascio carta tachigrafica a cittadini di altro Stato membro dell'UE e verifiche sul requisito della residenza:** documentazione necessaria

L'applicazione del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*" è stato oggetto di diverse circolari esplicative del Ministero dell'Interno, utili anche a meglio definire la documentazione che i cittadini di altri Stati membri devono presentare alla Camera di commercio, ai fini della richiesta delle carte tachigrafiche, perché sia garantito il riscontro del requisito sostanziale della residenza.

In particolare il Ministero dell'Interno aveva chiarito nella circolare n. 19 del 6 aprile 2007 (già allegata alla circolare Unioncamere n. 4086 del 12/04/2007) che l'iscrizione anagrafica è subordinata anche all'accertamento della **dimora abituale** e che soltanto una volta ultimata la fase di verifica dei requisiti viene consegnata all'interessato **l'attestazione di iscrizione**, con riferimento all'art. 9 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Con circolare n. 39 del 18 luglio 2007 il Ministero dell'Interno ha, inoltre, definito gli altri Paesi, cui si rendono applicabili, ai fini del diritto di soggiorno in Italia, le norme previste dal decreto legislativo in esame: Svizzera, Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Ulteriori circolari, allegate alla presente per completezza d'informazione, definiscono le procedure che i Comuni devono adottare, ai fini dell'iscrizione anagrafica e le conseguenti attestazioni/certificazioni da rilasciare.

Alla luce di quanto contenuto nelle circolari ministeriali ed in merito agli adempimenti per il rilascio delle carte tachigrafiche, si ritiene utile elencare nel dettaglio la documentazione da richiedere ai cittadini comunitari ed **a quelli dei Paesi dello Spazio Economico Europeo sopra elencati**, che dimorano in Italia:

1. patente di guida della categoria appropriata (la patente rilasciata dal Paese d'origine dei Paesi dello Spazio Economico europeo va obbligatoriamente convertita in patente italiana, se il soggetto risiede in Italia da più di un anno; le patenti rilasciate dagli Stati membri non hanno obbligo di conversione);
2. un documento d'identità personale, dal quale si rilevi la residenza in Italia.



In mancanza della prova della residenza sul documento di identità, si potranno accettare, in alternativa:

- a) **un certificato di residenza** o dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, art.46;
- b) **carta di soggiorno, solo se ancora in corso di validità**, in quanto costituisce prova dell'iscrizione nei registri della popolazione residente, così come precisato nella citata circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007;
- c) **l'attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica**, così come prevista dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (nei casi di residenza non ancora ottenuta).

Tuttavia, con riferimento **all'attestazione di cui al punto c)**, a seguito di una accertata ricorrente casistica di diniego dell'iscrizione all'anagrafe da parte di alcuni Comuni italiani per mancanza dei requisiti (con particolare riferimento alla dimora abituale) ed **alla rilevanza dell'accertamento del requisito di residenza**, si ritiene opportuno introdurre una ulteriore formalità per i cittadini comunitari che - in prima istanza - abbiano presentato soltanto l'attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica.

In tali casi il richiedente dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione aggiuntiva, a presentare alla Camera di commercio – **entro 120 giorni** – la prova dell'avvenuta iscrizione anagrafica (attestazione nell'anagrafe della popolazione residente o nello schedario della popolazione temporanea o certificato di residenza).

Qualora il soggetto interessato non presenti la documentazione integrativa necessaria, la Camera provvederà a richiedere formalmente la restituzione della carta e la invaliderà nell'archivio informatico, anche in assenza di risposta da parte dell'interessato.

Si ricorda, inoltre, che **per i cittadini comunitari bulgari e rumeni**, si dovrà continuare ad acquisire la documentazione relativa alla posizione lavorativa (contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro), in considerazione degli adempimenti ancora esistenti in materia di lavoro, per l'ulteriore anno transitorio disposto dal Governo (circ. 01/2008 del 4 gennaio 2008 Ministeri dell'Interno e della Solidarietà Sociale – All. 3), che scadrà il 31 dicembre 2008.

Val la pena rammentare che le disposizioni fornite da Unioncamere costituiscono linee di indirizzo al solo scopo di uniformare le procedure a livello nazionale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità di ogni singola Camera, in qualità di Autorità di rilascio delle carte, di adottare misure ritenute più idonee o di maggior cautela per l'erogazione del servizio all'utenza.

Cordiali saluti.

Romano Manoni



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

Prot. n. 200704165/15100/14865 (39)

Roma, 18 luglio 2007

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO
 - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
 - AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- e, per conoscenza:*
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA PALERMO
 - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

OGGETTO: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

disciplinate le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.

Allo scopo di agevolare l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo citato si formulano le seguenti indicazioni operative.

1) Estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.

2) Concetto di familiare ai sensi dell'art. 2, punto 2, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 30/2007.

Il decreto legislativo estende ai familiari il diritto di soggiorno riconosciuto ai cittadini dell'Unione compresi nelle categorie indicate nell'art. 7, comma 1 (lavoratori, studenti, soggetti aventi le disponibilità economiche sufficienti).

Per familiare deve intendersi il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l'ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

3) Applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l'ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell'Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell'articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell'Unione.

Si espongono di seguito le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno dei soggetti considerati dalla norma, al fine di assicurarne l'attuazione.

Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione, per l'iscrizione anagrafica occorrerà richiedere la seguente documentazione:

- a) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

- b) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
- c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

I cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che rientrano nelle categorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.

4) Iscrizione dei minori non accompagnati

Per i minori comunitari non accompagnati si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.

5) Iscrizione per motivi religiosi



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

La documentazione richiesta a cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi consiste nella dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.

Per quanto riguarda la copertura delle spese sanitarie, occorrerà la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

6) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi per lavoro, anche autonomo, deve produrre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 30 del 2007, la documentazione attestante l'esercizio di una attività lavorativa subordinato od autonoma.

Appare, pertanto, necessario che la documentazione attestante l'attività lavorativa ai fini dell'iscrizione anagrafica sia idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività - la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale per lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 30.

Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 3, e all'art. 21, anche il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo e la contestuale assenza delle altre situazioni che legittimano il diritto



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

di soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi consente l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale, poiché tale condizione rappresenta il presupposto che autorizza il cittadino dell'Unione a soggiornare in Italia.

7) Requisito relativo alla disponibilità di risorse economiche.

Salvo che si tratti di lavoro subordinato o autonomo, l'art. 9 del decreto legislativo n. 30/2007 subordina l'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per sé stesso e per i propri familiari, onde evitare che egli stesso ed i suoi familiari diventino un onere per l'assistenza pubblica.

Tale requisito deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie, così come previsto dall'art. 29, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286.

Con circolare n. 19 del 6 aprile 2007 sono già state fornite puntuali indicazioni in merito all'entità di tali risorse che dovranno essere possedute e dichiarate ai fini del riconoscimento del requisito in esame.

La dimostrazione della disponibilità economica richiesta può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione, sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva circolare, appositi moduli per la dichiarazione sostitutiva, che conterranno specifiche richieste informative, oltre al richiamo alle sanzioni



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. L'autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i parametri indicati dall'art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall'art. 9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato D.P.R..

Sia la dichiarazione sostitutiva che la documentazione prodotta consentiranno ai competenti uffici di verificare la sussistenza della condizione della disponibilità delle risorse economiche per il soggiorno, atteso che il venir meno di tale disponibilità consente l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007.

8) Spese sanitarie - Polizza di assicurazione sanitaria.

Il lavoratore cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Invece i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica.

Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

9) Lavoratori stagionali

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l'intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell'attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989.

In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato, pari ad un anno dall'iscrizione stessa.

Il cittadino dell'Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d'ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel comune, per poter essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti di residenza, dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

10) Maturazione del diritto di soggiorno permanente - Posizione dei cittadini dell'Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità

Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.

Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbiano già maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente del decreto legislativo.

In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell'attestato e ritirerà il permesso scaduto, che sarà restituito alla Questura competente.

Qualora il cittadino dell'Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità chieda l'iscrizione anagrafica non già precedentemente effettuata, nei suoi confronti si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido. Il Comune procederà al ritiro della Carta e del



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

Permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura, e alla consegna all'interessato della relativa attestazione prevista dal decreto legislativo.

Il Comune dovrà provvedere anche al ritiro e alla consegna alla Questura della ricevuta della richiesta di Carta di soggiorno, qualora esibita all'anagrafe.

In tal senso, con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, sono già state fornite le indicazioni del caso (punto n. 8).

11) Mancanza dei requisiti di soggiorno

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è adottato un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare e di porre in essere ogni utile iniziativa di coordinamento, nonché di supporto dei confronti dei comuni con riguardo all'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007.

A tale proposito possono essere avviate forme di collaborazione anche attraverso protocolli di collaborazione tra i medesimi Comuni, Amministrazioni, enti pubblici e le Forze di polizia, ispirati a principi di sussidiarietà, anche ai fini dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive delle risorse economiche necessarie per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini comunitari, di cui al paragrafo 7, nonché del mantenimento delle condizioni per il soggiorno dei



Ministero dell'Interno

Dipartimento Affari Interni e Territoriali

cittadini dell'Unione per un periodo superiore a tre mesi, tra cui anche quella relativa alla prestazione di un'attività lavorativa, di cui al paragrafo 6.

Il testo della presente circolare è reperibile sul sito internet di questo Ministero.

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 200708014-15100/14865

Roma, 8 agosto 2007

CIRCOLARE N. 45

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
 - AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica n. 15 11100 A O S T A
- e, per conoscenza:*
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
 - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
 - ALL'UFFICIO DI GABINETTO S E D E
 - AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
 - AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE S E D E
 - ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour n. 6 00184 R O M A
 - ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
 - ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Via dei Prefetti n. 46

00186 R O M A

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE

Via dei Mille n. 35 E/F

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

In relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

1) **Attestazioni di soggiorno.**

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione consegua il rilascio di un'"attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino dell'Unione europea, dell'obbligo d'isciversi all'anagrafe, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento.

Gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che è possibile utilizzare ai fini di attestare, rispettivamente, l'avvenuta domanda d'iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione e l'avvenuta iscrizione degli stessi. Il primo attestato deve essere consegnato dall'ufficiale d'anagrafe al momento della domanda d'iscrizione, il secondo attestato va rilasciato a seguito dell'avvenuta iscrizione anagrafica.

Nella ipotesi in cui il cittadino dell'Unione sia già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non sia necessario verificarne la dimora abituale, sarà possibile consegnare



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

direttamente l'attestato di cui all'allegato 2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa, disponibilità economica ecc...).

Rimane fermo che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su richiesta dell'interessato andrà consegnato il relativo attestato, di cui si allega il modello di riferimento (ALL.3).

4) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.

L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un'attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.

Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti:

in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l'ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all'INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso.

I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.

Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Ciò in quanto il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da quella data in relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini provenienti dai Paesi neocomunitari.

In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

entrate. Per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale.

Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato. Per l'iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale italiana della casa madre.

5) Posizione dei cittadini dell'Unione già iscritti all'anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.

Con circolare del Ministero dell'interno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel senso di consentire l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche senza l'esibizione della carta di soggiorno.

Ciò posto, i cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono stati iscritti all'anagrafe senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all'Ufficio d'anagrafe con la ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007, come già indicato nel punto 8 della circolare del Ministero dell'interno n. 19/2007.

Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo.

In entrambe le ipotesi menzionate, l'iniziativa d'integrare la propria iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il procedimento d'iscrizione anagrafica, avviato prima dell'11 aprile u.s., non è ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all'autodichiarazione delle condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Alla presente circolare è allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all'art. 9, c. 3, lett. b) e c).

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri sindaci il contenuto della presente circolare, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)

COMUNE DI

**ATTESTAZIONE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO
DELL'UNIONE EUROPEA**

(Art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)

L'ufficiale d'anagrafe

ATTESTA

che (Cognome e nome)

nato a il

Cittadino

Familiare di..... cittadino dell'Unione europea (solo per i familiari)

Ha presentato richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune in
vian.

La richiesta è stata presentata in data.....

Luogo e data



L'ufficiale d'anagrafe

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in relazione alla richiesta di iscrizione anagrafica avanzata a questo ufficio, si comunica:

- a) amministrazione competente: comune di.....ufficio anagrafe;
- b) oggetto dell'istanza: (iscrizione anagrafica per provenienza da);
- c) responsabile del procedimento: ufficiale d'anagrafe
- d) ufficio in cui si può prendere visione degli atti.....;
- e) data di presentazione dell'istanza.....;
- f) data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 241/90, nonché i termini previsti dall'art. 18 del DPR n. 223/1989 deve concludersi il procedimento..... (calcolare un termine massimo di 90 giorni dalla data dell'istanza);
- g) rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione: ricorso al TAR entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
- h)

Luogo e data



L'ufficiale d'anagrafe

i)

COMUNE DI Carta intestata

**ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL'UNIONE
EUROPEA**

(Ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30)

L'ufficiale d'anagrafe

- Vista la richiesta presentata dall'interessato in data.....;
- Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che (*Cognome e nome*) Sesso

nato a il

Residente a in via n.

Cittadino

Passaporto/Carta d'identità n.....

Familiare di cittadino dell'Unione che svolge un'attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano (sì ☐ no ☐)

[è stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data
....., ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30]¹:

AVVERTENZA: Il presente attestato è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta la perdita del diritto di soggiorno. Il diritto di soggiorno del cittadino dell'Unione europea, dopo i primi tre mesi dall'ingresso e nei primi cinque anni di soggiorno, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007.

Luogo e data



L'ufficiale d'anagrafe

¹ Nel caso in cui il cittadino dell'Unione sia stato iscritto all'anagrafe precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30/2007, occorrerà indicare quanto segue: "già residente presso questo Comune, è stato iscritto ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in data....."

COMUNE DI Carta intestata

**ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA**

(Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n 30 del 6 febbraio 2007)

L'ufficiale d'anagrafe

- Vista la richiesta presentata dall'interessato;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Considerato che l'interessato risulta in possesso delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente;

ATTESTA

che (*Cognome e nome*) Sesso
nato a il
Residente a in via n.
Cittadino
Passaporto/Carta d'identità n.

È TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE IN ITALIA

Luogo e data



L'ufficiale d'anagrafe

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 9, comma 4, del D. lgs. n. 30/2007)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il C. F.

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:

- ☐ di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità
- ☐ di avere la disponibilità di risorse economiche provenienti da fonte lecita sufficienti al soggiorno, per sé e per i seguenti familiari¹:

.....

Il/La sottoscritto/a è altresì a conoscenza che l'Amministrazione ricevente può effettuare controlli in merito alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa documentazione d'ufficio e specifica che le dichiarazioni rese sopra sono verificabili tramite.....

.....

Pertanto, autorizza il funzionario responsabile del procedimento alla richiesta, visione ed acquisizione della documentazione necessaria ad eventuali controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il/La sottoscritto/a..... autorizza.....

.....

¹ Si considerano sufficienti al soggiorno le risorse economiche almeno pari ai seguenti importi: euro 5.061,68 per il solo richiedente o per il richiedente e 1 familiare; euro 10.123,36 per il richiedente e 2 o 3 familiari; euro 15.185,04 per il richiedente e 4 familiari e oltre.

..... (specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco
Posta, ente pensionistico, ecc.)

ad acconsentire la verifica della disponibilità personale delle risorse economiche sopra indicate, a
qualsiasi titolo possedute, da parte dei funzionari del comune di,
in qualità di ufficiali d'anagrafe delegati dal Sindaco.

Il/La sottoscritto/a ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

Il dichiarante

.....

Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante Luogo e data Il Funzionario Incaricato.....	Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante tipo..... n..... Luogo e data Il Funzionario Incaricato.....
---	---





Ministero dell'Interno



Ministero della Solidarietà
Sociale

Roma, **4 GEN. 2008**

Circolare n. 01/2008

Prot. n. ~~00000~~52 Min.Interno

Prot. n. 23/11/41 Min.Sol.Sociale

Ai Sigg.ri Prefetti
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di
BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d'Aosta
AOSTA

Ai Sigg.ri Questori
LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni
Regionali
del Lavoro)
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento -
Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro
TRENTO



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
– Rip. 19 – Uff. Lavoro – Isp. Lavoro
BOLZANO

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – Servizio per il
Lavoro
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Assessorato del Lavoro
Uff. Reg. Lavoro–Ispett. Reg. Lavoro
PALERMO

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
ROMA

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali
ROMA

All'INPS- Direzione Generale
ROMA

Agli Assessorati Regionali al Lavoro
LORO SEDI



Ministero dell'Interno



**Ministero della Solidarietà
Sociale**

OGGETTO: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.

Si rende noto che il Governo italiano ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2008 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.

Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al lavoro subordinato, dalle circolari congiunte Ministero dell'Interno-Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007, per quanto riguarda le deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale).

Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – (mediante spedizione postale (raccomandata A/R) – utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.solidarietasociale.gov.it).

Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata descritta nelle citate circolari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE